

D.P.C.M. 26 aprile 2011 (*Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2011, n. 177*)

Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la *legge 18 giugno 2009, n. 69*, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto, in particolare, l'*art. 32*, comma 2, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità di pubblicazione nei siti informatici degli atti e provvedimenti di amministrazioni ed enti pubblici concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci;

Vista la *legge 25 febbraio 1987, n. 67*, recante «Rinnovo della *legge 5 agosto 1981, n. 416*, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», e, in particolare, l'*art. 6*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90*, recante «Approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'*art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67*»;

Vista la *legge 9 gennaio 2004, n. 4*, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, gli *articoli 66, 122, 124 e 238*;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008*, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008*, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008*, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»;

Visto il *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177*, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni di cui all'*art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;
- b) «CAD»: il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;
- c) «Codice dei contratti»: il *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* e successive modificazioni;
- d) «copia informatica di documento analogico»: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, ai sensi dell'*art. 22 del CAD*;
- e) «documento amministrativo informatico»: l'atto formato dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, ai sensi dell'*art. 23-ter del CAD*;
- f) «profilo di committente»: il sito informatico di cui all'*art. 3, comma 35, del Codice dei contratti*;
- g) «siti informatici»: i siti istituzionali di cui agli *articoli 53 e 54 del CAD*.

Art. 2 Oggetto

1. Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69*, il presente decreto stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* e successive modificazioni, le modalità di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, nonché dei bilanci per i quali è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.

2. Per le procedure ad evidenza pubblica, il sito informatico è rappresentato dal profilo di committente e le amministrazioni e gli enti pubblici, ovvero le loro associazioni, sono rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 3 Modalità di pubblicazione

1. Gli atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici sono costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici.

2. La pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal Capo V, Sezione I del CAD, dalle relative regole tecniche e dalle direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione, accessibilità, usabilità, riservatezza e sicurezza dei siti informatici.

3. La pubblicazione, in ogni caso, garantisce:

- a) la conformità delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai sensi dell'*art. 54, comma 4, del CAD*;
- b) l'autenticità e l'integrità nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche;
- c) la fruibilità delle informazioni pubblicate in rete in modalità gratuita e senza necessità di identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'*art. 54, comma 3, del CAD*;
- d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard internazionali;
- e) la ricerca e la reperibilità delle informazioni secondo le modalità previste nell'*Allegato 1*.

4. All'interno dei siti informatici sono inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti relativi alle pubblicazioni di cui al presente decreto secondo le modalità indicate nell'*Allegato 1*.

Art. 4 Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», direttamente raggiungibile dalla home page, dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomia tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

2. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sono pubblicati in base alla tipologia degli stessi, distinta per bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture, cui sono collegati i relativi avvisi di aggiudicazione.

3. I bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti per ciascuna tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili, con le modalità previste dall'*art. 3*, fino alla data di scadenza del bando o dell'avviso. Gli esiti di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'esito.

4. I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono automaticamente in un'apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara scaduti», e restano consultabili, con le modalità previste dall'*art. 3*, fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo esito di gara.

5. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara, successivamente alla scadenza del termine di cui ai commi 3, secondo periodo, e 4, sono consultabili secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.

6. Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene gli elementi e le informazioni indicati dal Codice dei contratti, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea, ed è indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all'*Allegato 2*.

Art. 5 Bilanci

1. I soggetti di cui all'*art. 2*, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomia tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90*, di attuazione dell'*art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67*.

3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.

Art. 6 Registrazione del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

1. I soggetti tenuti all'applicazione del presente decreto registrano l'indirizzo web del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all'*art. 57-bis del CAD* e ne garantiscono i relativi aggiornamenti.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1 Reperibilità dei dati pubblicati

I soggetti obbligati all'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'*art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69*, che devono garantire la reperibilità degli atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e dei bilanci al fine di favorirne la individuazione nel proprio sito informatico, possono aggiungere al testo delle pagine web informazioni aggiuntive che ne descrivono determinate caratteristiche e i principali contenuti chiamati meta-dati.

I meta-dati devono essere definiti secondo lo standard Dublin Core recepito come norma ISO 15836:2009.

Tale standard prevede l'inserimento delle informazioni aggiuntive a livello di intestazione (ovvero nella sezione HTML compresa fra e <\HEAD>), estendendo quindi la grammatica con dei nuovi possibili valori per gli elementi e, in generale, per l'intero documento e limitandosi ad utilizzare il metadato Description.

Per poter utilizzare lo standard Dublin Core (DC), è necessario aggiungere un profilo all'elemento : e i collegamenti agli schemi utilizzati per gli elementi del Simple Dublin Core (DC) e per il Qualified Dublin Core (DCTERMS) ; .

La seguente Tabella riporta le informazioni che necessariamente devono essere presenti, collegandole alle norme di riferimento e segnalando alla voce «Eventuali vincoli», le principali prescrizioni individuate dalla norma medesima per ciascuna voce e alla voce «Indicazioni di reperibilità» l'indicizzazione tramite metadati della sezione individuata:

Contenuto minimo	Norma di riferimento	Eventuali vincoli	Indicazioni reperibilità
L'elenco dei bandi di gara	<i>Art. 54 CAD</i>	- raggiungibile dalla home page del sito; - indirizzato dalla etichetta «Bandi di gara».	
L'elenco dei bandi di gara scaduti		- raggiungibile dalla sezione del sito «Bandi di gara».	

I bilanci	<i>Art. 32, comma 2 della Legge</i>	- raggiungibile dalla home page del sito; - indirizzata dalla etichetta «Bilanci».
-----------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

All'interno delle succitate sezioni devono essere inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti ("Really Simple Syndication - RSS") sia a livello di singola sezione (da codificare sull'apposito file XML entro l'elemento attraverso i sottoelementi e link_alla_sezione) che di singolo argomento (da codificare con i sottoelementi di).

Lo standard di riferimento dovrà essere l'RSS 2.0 conformemente alle specifiche XML 1.0 come pubblicate dal World Wide Web Consortium (W3C); la codifica dei caratteri essendo l'ASCII ISO 8859-1.

I feed RSS dovranno essere collegati direttamente alle pagine web aggiungendo alle rispettive intestazioni il seguente collegamento:

Allegato 2

Per ciascun bando, esito o avviso il committente inserisce: un titolo identificativo, il campo informativo CIG (ove previsto) ed un link con cui accedere alle informazioni d'indicizzazione riportate nella seguente Tabella A ed al file integrale di testo contenente gli elementi e le informazioni di cui all'*art. 4*, comma 6.

Tabella A: informativa d'indicizzazione per bandi, esiti ed avvisi

INFORMAZIONE D'INDICIZZAZIONE	DATO (1)	VALORI AMMESSI	TIPO DATO	ACCESSIBILITA'
Tipo	Idem	Bando Esito Avviso	Alfanumerico 10 caratteri	Tipo
Contratto	Idem	Lavori Servizi Forniture	Alfanumerico 10 caratteri	Contratto
Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice	Idem	Testo libero	Alfanumerico 100 caratteri	Tipo di Amministrazione
Tipo di Amministrazione	Idem	Vedi di seguito Tabella B: «Tipo di Amministrazioni»	Intero di tipo «Long»	Tipo di Amministrazione
Sede di Gara	Provincia	Testo libero	Alfanumerico 2 caratteri	Provincia Sede di Gara
	Comune	Testo libero	Alfanumerico 100 caratteri	Comune Sede di Gara

	Indirizzo	Testo libero	Alfanumerico 100 caratteri	Indirizzo Sede di Gara
Importo	Senza importo	SI NO	Booleano	Senza Importo
	A base asta	Importo numerico	Reale doppia precisione	Valore Importo a base asta
	Di aggiudicazione	Importo numerico	Reale doppia precisione	Valore Importo di aggiudicazione
Data di pubblicazione	Idem	Data	Dato formato gg/mm/aaaa	Data Pubblicazione
Data di scadenza del bando	Idem	Data	Dato formato gg/mm/aaaa	Data Scadenza Bando
Data di scadenza della pubblicazione dell'esito	Idem	Data	Dato formato gg/mm/aaaa	Data Scadenza Pubblicazione Esito
			Data Scadenza Pubblicazione Esito	
Requisiti di qualificazione (contratti di lavori)	Idem	Vedi di seguito Tabella C: «Requisiti di qualificazione (contratti di lavori)»	Alfanumerico 10 caratteri	Requisiti di Qualificazione
Codice CPV	Idem	<i>Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007</i>	Alfanumerico 10 caratteri (ipotesi solo «vocabolario principale»)	Codice CPV
Codice SCP di pubblicazione sul sito www.serviziocontrattipubblici.it	Idem	Codice SCP	Reale doppia precisione	Codice SCP
URL di pubblicazione sul sito www.serviziocontrattipubblici.it	Idem	URL	Alfanumerico 100 caratteri	URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it
CIG	Idem	Codice AVCP	Alfanumerico 10	Codice CIG

caratteri

(1) Ove indicato «idem», il dato coincide con l'informazione d'indicizzazione.

L'accessibilità alle informazioni dovrà essere garantita secondo gli standard del World Wide Web Consortium (W3C) ed in particolare, rispettando le specifiche HTML 4.01 e WCAG 1.0:

1. la tabella informativa, nella sua totalità, dovrà essere identificata attraverso l'attributo «summary» dell'elemento: summary="Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi" oltreché con un'intestazione di colonna complessiva avente attributo «scope» dell'elemento;

2. le intestazioni di colonna dovranno essere indentificate attraverso l'elemento (vedi campo «accessibilità» nella tabella di cui sopra);

3. i dati di dettaglio dovranno essere identificati attraverso l'elemento

Tabella B: «Tipo di Amministrazione»

pari a «colgroup»:	Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi ;	avente attributo «scope» pari a «col»:	nome_dato	avente attributo «scope» pari a «row»:	dato_di_dettaglio
1	ORGANI COSTITUZIONALI				
2	MINISTERI				
3	ORGANI GIURISDIZIONALI E AVVOCATURA				
4	AMMINISTRAZIONI INDIPENDENTI				
5	REGIONI				
6	AZIENDE SPECIALI REGIONALIZZATE				
7	PROVINCE				
8	AZIENDE SPECIALI PROVINCIALIZZATE				
9	COMUNI				
10	ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE				
11	ENTI PREPOSTI AD ATTIVITA' SPORTIVE				
12	ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE				
13	ENTI DI PROMOZIONE CULTURALE E ARTISTICA				
14	AZIENDE SPECIALI MUNICIPALIZZATE				
15	ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI				
16	AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
17	AUTORITA' DI BACINO				
18	COMUNITA' MONTANE				
19	ENTI DI BONIFICA E DI SVILUPPO AGRICOLO				
20	CONSORZI DI INDUSTRIALIZZAZIONE				
21	CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI				
22	CONSORZI ENTI ED AUTORITA' PORTUALI				
23	UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI				
24	ISTITUZIONI EUROPEE				
25	ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI				
26	ENTI ED ISTITUTI RELIGIOSI				
27	CONCESSIONARI E IMPRESE DI GESTIONE RETI E INFRASTRUTTURE				
28	ASSOCIAZIONE DI IMPRESE				
29	IMPRESE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA				
30	CONSORZI DI IMPRESE				

- 31 IMPRESE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON IN FORMA ASSOCIATA
- 32 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
- 33 CAMERE DI COMMERCIO
- 34 SOGGETTI ESTERI
- 35 PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
- 36 ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
- 37 ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Tabella C: Requisiti di qualificazione (contratti di lavori)

AA	Altro (es. Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
OG1	Edifici civili e industriali
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG5	Dighe
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
OG11	Impianti tecnologici
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13	Opere di ingegneria naturalistica
OS1	Lavori in terra
OS2	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico fino al 5.12.2011
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico a partire dal 6.12.2011
OS2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario a partire dal 6.12.2011
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7	Finiture di opere generali di natura edile
OS8	Finiture di opere generali di natura tecnica
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10	Segnaletica stradale non luminosa
OS11	Apparecchiature strutturali speciali
OS12	Barriere e protezioni stradali fino al 5.12.2011
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza a partire dal 6.12.2011
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili a partire dal 6.12.2011
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18	Componenti strutturali in acciaio o metallo fino al 5.12.2011
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio a partire dal 6.12.2011

OS18-B	Componenti per facciate continue a partire dal 6.12.2011
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS20	Rilevamenti topografici fino al 5.12.2011
OS20-A	Rilevamenti topografici a partire dal 6.12.2011
OS20-B	Indagini geognostiche a partire dal 6.12.2011
OS21	Opere strutturali speciali
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23	Demolizione di opere
OS24	Verde e arredo urbano
OS25	Scavi archeologici
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27	Impianti per la trazione elettrica
OS28	Impianti termici e di condizionamento
OS29	Armamento ferroviario
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31	Impianti per la mobilità
OS32	Strutture in legno
OS33	Coperture speciali
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35	Interventi a basso impatto ambientale a partire dal 6.12.2011